

# Assegno per il nucleo familiare e Assegni Familiari, le precisazioni dell'Inps

mercoledì 02 marzo 2022

L'Inps comunica alcune precisazioni in merito a ANF, assegni familiari e Assegno unico per i figli a carico, a decorrere dal 1° marzo. Ecco le novità

Dall'Inps

arrivano alcune precisazioni sull'Assegno per il nucleo familiare e sugli Assegni Familiari a decorrere dal 1° marzo 2022, con particolare riferimento all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico.

Tale articolo

ha previsto, infatti, che "limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797".

Assegno per il nucleo familiare e Assegni Familiari, cosa cambia

L'Inps, dunque, comunica che a partire dal 1° marzo 2022:

non saranno

più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico;

continueranno

ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Successivamente

al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potrà richiedere l'Assegno per il nucleo familiare.

Al compimento

del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all'Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.

Fonte HelpConsumatori